STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

DIRETTIVA SULL'ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO E COMPENSI CONNESSI ALL'ORARIO DI LAVORO

3^ serie Aggiunte e Varianti

Sostituire:

- pagine VIII, 18, 19, 20, 24, 35, 37, 41, 42 e 44;
- allegati "G" e "L".

INTRODUZIONE

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono volte ad armonizzare in un *corpus* unico i contenuti delle norme attinenti all'**istituto dello straordinario ed ai neo istituiti compensi forfettari di guardia e di impiego** che, per effetto dei recenti provvedimenti, hanno modificato il quadro giuridico di riferimento e, di conseguenza, le modalità applicative.
2. Esse costituiscono al tempo stesso **strumenti** e **limiti** con cui il Comandante, nell'ambito delle responsabilità e discrezionalità consentite dalla legge, gestisce le risorse umane per il conseguimento degli obiettivi istituzionali della Forza Armata.
3. In tal senso le disposizioni che seguono hanno **carattere prescrittivo** mentre gli esempi di volta in volta citati non hanno la pretesa di esaurire le casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A. e, pertanto, esse costituiscono un ausilio necessario per l'applicazione pratica in casi particolari e consentire la necessaria **uniformità di applicazione** in ambito F.A..
4. A tal fine, sebbene l'attività di monitoraggio abbia portato degli indubbi risultati, riscontrati anche a seguito delle "visite di supporto", appare comunque indispensabile garantire l'aggiornamento della materia che, anche per effetto degli adeguamenti istituzionali in atto, ne confermano la necessaria "dinamicità".
5. E' quindi indispensabile che i Comandi curino la capillare diffusione della presente direttiva fino ai **minimi livelli ordinativi** (compagnia/squadrone o unità equivalente) al fine di:
   - consentirne la conoscenza al personale;
   - assicurare un trattamento unitario;
   - evitare interpretazioni personali.
6. Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, gli eventuali quesiti non risolvibili nell'ambito delle competenze specifiche della linea tecnico-amministrativa ai vari livelli, potranno essere inoltrati, nel rispetto della linea gerarchica, ai sottoindicati Reparti dello SME:
   - Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, per lo studio delle eventuali esigenze di integrazione/modifica delle disposizioni vigenti, in relazione a sopravvenute esigenze della F.A. non risolvibili in via applicativa;
   - Reparto Impiego delle Forze, se inerenti tematiche operative;
   - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria, se di natura meramente finanziaria.
7. Ai fini di una immediata lettura delle presenti disposizioni si tenga conto che, sebbene nella nuova "veste", esse costituiscono piuttosto un "Testo Unico" delle disposizioni già vigenti, dove le principali novità/modifiche sono state evidenziate **in giallo**.

decurtazione del trattamento economico secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

I recuperi compensativi possono essere disposti solo dal Comandante di Corpo e fruiti esclusivamente in giornate lavorative, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. A tal fine il sabato non è considerato lavorativo presso quegli Enti/Reparti il cui orario settimanale è articolato su 5 giorni.

Pertanto, ai fini contabili, laddove il recupero compensativo venga trasformato in giornate libere dal servizio, le ore da scalare dal credito maturato sono da rapportare alla giornata lavorativa in cui è fruito il recupero (es. venerdì 4 ore).

In proposito tanto la fruizione dei recuperi compensativi quanto la resa di ore lavorative devono essere annotate sul Registro delle Licenze e sullo Statino individuale riepilogativo mensile (cfr. capitolo quinto).

Si richiama l'attenzione dei Comandanti a tutti i livelli sulla necessità che gli Ufficiali ausiliari (art. 21, D.Lgs. n. 215/2001), i Volontari in ferma breve con più di 12 mesi di servizio e i Volontari in ferma prefissata quadriennale siano posti in congedo senza alcuna pendenza, per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con l'A.D..

Al personale volontario in ferma breve con più di 12 mesi di servizio e in ferma prefissata quadriennale compete un recupero pari ad un terzo dell'eccedenza lavorativa prestata (rispetto alle 36 ore settimanali).

Per quanto concerne invece i servizi armati e non, a seguito dell'eliminazione della forfettizzazione e della differenziazione degli stessi, i Volontari in ferma breve con più di dodici mesi di servizio e in ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni previste per il personale in servizio permanente.

I "mesi di servizio" per l'attribuzione del recupero compensativo devono essere computati con riferimento alla decorrenza giuridica della nomina dei Volontari in ferma breve e in ferma prefissata nella categoria di appartenenza, a nulla rilevando gli eventuali periodi di servizio precedentemente prestati.

In aggiunta al recupero compensativo come sopra definito, ai Volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 (€ 103,29) volta a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio[13].

[13] Art.15, comma 3, D.Lgs 215/01 e art.15, comma 1, Legge n. 226/04.

c. Personale di leva.

Nessun recupero compensativo compete ai militari di leva, ad eccezione dei recuperi psicofisici non di natura retributiva. I criteri d'impiego di tale personale (di leva e volontari con meno di dodici mesi di servizio) saranno disciplinati con apposita direttiva.

d. Termine di fruizione

L'art.10, comma 7, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 ha assoggettato la fruizione dei recuperi compensativi alla normativa della licenza ordinaria.

Ciò comporta che il recupero compensativo deve essere fruito entro il **31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di lavoro straordinario, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio[14].

Al verificarsi di **cause di forza maggiore** che impediscano la concessione/fruizione dei recuperi compensativi, il termine di cui sopra può essere posticipato in ragione della durata della causa impeditiva.

Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che i termini di cui sopra siano rispettati, anche in considerazione che i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili (art.12, comma 7, DPR 394/95). Peraltro si precisa che la licenza ordinaria non è monetizzabile fatti salvo i casi di pagamento sostitutivi espressamente previsti dalla norma[15].

e. Recupero della Festività

"Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale" (art.11 DPR 394/95).

Il personale impiegato in giornata festiva o feriale non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro articolato su cinque giornate) ha diritto, oltre al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell'intera giornata festiva/feriale non lavorativa, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non o comune attività lavorativa).

[14] Art.11 comma 3 del DPR 163/2002.
[15] Art.11 DPR 255/99 (decesso, cessazione dal servizio per infermità e art.14 c.14 DPR 395/95).

Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate[16].

Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni d'impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio, configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell'attività svolta.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero[17].

Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d'impiego) in casi particolari debitamente documentati e non per attività programmate.

E' cumulabile con gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).

3. ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE

Compenso forfettario di guardia e di impiego - art.9 del DPR 163/2002 - (vds. capitolo 6) a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[16] Direttiva di Segredifesa 3^ Ed., para. 4, lett. a)..
[17] Art.11, comma 8, DPR 163/2002.

I due istituti sono cumulabili solo nel caso in cui, nella stessa giornata, oltre all'attività resa in seno alle Commissioni, il personale venga impiegato, per attività d'ufficio, oltre il normale orario di servizio. In tale fattispecie, oltre alla corresponsione del gettone di presenza, il personale in questione ha diritto allo straordinario (in termini di compenso o di recupero) per la prestazione lavorativa resa per esigenze d'ufficio al di fuori dell'orario di servizio.

Esempio, 6 ore di attività in Commissione, seguite da 4 ore di attività d'Ufficio, in una giornata che prevede 8 ore lavorative, danno titolo al gettone di presenza più 2 ore di straordinario. Qualora, invece, il personale sia impiegato per le prime 6 ore lavorative in attività d'ufficio e per le successive 4 in Commissione avrebbe diritto esclusivamente al gettone di presenza.

d. Impiego presso altre Amministrazioni

Il lavoro straordinario del personale militare è consentito solo per il conseguimento dei fini istituzionali delle Forze Armate[20].

Pertanto, al personale dell'Esercito impiegato presso altra Amministrazione (diversa dal Ministero della Difesa) potrà essere remunerato (in denaro o in recupero) solo il lavoro straordinario prestato nell'interesse della Forza Armata.

L'altra Amministrazione, prima di ordinare il lavoro straordinario, dovrà notificare l'esigenza all'Ente/reparto di appartenenza del personale, anche al fine di concordare preventivamente le modalità di remunerazione.

E' opportuno che il personale della Forza Armata si faccia promotore di tale adempimento anche provvedendo in proprio ad avvertire l'Ente/reparto di appartenenza per le azioni di competenza.

La Forza Armata, in ogni modo, non può remunerare prestazioni di lavoro straordinario rese nell'interesse delle altre Amministrazioni, che a tal fine dovrà preoccuparsi della relativa copertura giuridica e finanziaria.

[20] D.I. n.192436 del 12 dicembre 1990.

militare non dirigente[22] impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore che non possa fruire dei recuperi compensativi, in alternativa:

- per imprescindibili esigenze funzionali;
- prima del trasferimento ad altro ente.

Tale compenso forfettario è articolato nelle misure giornaliere riportate in **Allegato X,** per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Il citato compenso non potrà essere corrisposto per la giornata lavorativa da destinare al riposo psico-fisico e per il recupero della festività/giornata non lavorativa.

A decorrere dalla stessa data (1° gennaio 2003) viene disapplicata la precedente disposizione che prevedeva la corresponsione del compenso di alta valenza operativa nei riguardi del personale impiegato nei citati servizi armati e non, in luogo delle giornate di recupero compensativo, al quale non fosse possibile concedere tali recuperi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali[23].

Il citato compenso forfettario di guardia sarà corrisposto nei riguardi del personale impiegato nei servizi armati e non, che si identificano nei servizi presidiari, di caserma e di guardia[24], di durata pari o superiore alle 24 ore.

In aderenza alle linee d'indirizzo dello Stato Maggiore della Difesa in materia, per tali servizi, si procederà:

- preliminarmente, alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato **oltre il normale orario di lavoro** ed al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate (art.11, comma 2, DPR 163/02);
- successivamente, qualora il personale non possa fruire dei citati recuperi compensativi, verrà corrisposto il compenso forfettario di guardia, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero, garantendo, nell'ambito dei recuperi maturati, una giornata lavorativa di riposo psico-fisico (8 ore). Invece, per i servizi prestati in giornata festiva/non lavorativa, al personale cui sarà corrisposto il compenso forfettario di guardia (per 24 ore competono massimo tre giornate di compenso forfettario di guardia) compete, in aggiunta, una giornata

[22] Esclusi i volontari in ferma prefissata, i volontari in ferma breve, i volontari in ferma annuale ed i militari di leva.
[23] Prevista dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
[24] Per il cui espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

inderogabili esigenze di carattere operativo), che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

Il citato compenso è corrisposto al personale militare in servizio permanente non dirigente in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, nelle misure giornaliere riportate nell'**Allegato Z** e fino ad un **massimo di 120 giorni l'anno.**

Tale norma introduce un principio di **deroga all'articolazione del normale orario di lavoro o delle attività giornaliere**, qualora si verifichino le citate particolari condizioni di impiego. Infatti, il personale non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti. Ciò significa che, durante tali fasi non vanno conteggiate le ore effettivamente prestate e che gli orari settimanale e giornaliero possono essere opportunamente articolati dal Comandante responsabile, con la massima flessibilità e libertà d'azione (nei limiti sopraccitati), in funzione delle attività da svolgere, garantendo al personale il reintegro delle energie psicofisiche spese e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

Il compenso forfettario d'impiego **non è cumulabile con**:

- **il compenso per lavoro straordinario ed il recupero compensativo[26];**
- **l'indennità di missione all'estero;**
- **i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all'estero ai sensi delle leggi n. 642/1961, n. 1114/1962 e n. 838/1973;**
- **il compenso forfettario di guardia.**

Risulta, invece, **cumulabile con**:

- **l'indennità onnicomprensiva, concessa in occasione di interventi al servizio della collettività (ad esempio "Vespri Siciliani");**
- **l'indennità di ordine pubblico;**
- **l'indennità di missione in territorio nazionale;**
- **le indennità di impiego operativo fondamentali (es. indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di "supercampagna", di aeronavigazione, ecc.)**
- **le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).**

[26] In quanto è ad essi sostitutivo.

CAPITOLO SETTIMO

ESEMPI PRATICI

Si precisa che gli esempi che seguono non costituiscono schemi rigidi e precostituiti di applicazione della norma, ma solo indicazioni utili a comprendere il senso delle disposizioni impartite con la presente direttiva.

1.PRESTAZIONI LAVORATIVE

Esempio n. 1: **Attività lavorativa prestata in giornata feriale dal lunedì al giovedì (orario articolato su cinque giornate lavorative).**

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 18,30:	10 ore;
Differenza a credito del personale:	2 ore;
Compenso spettante:	2 ore;
	(tariffa feriale diurna).

OVVERO RECUPERO COMPENSATIVO PARI A DUE ORE.

Esempio n. 2: **Attività lavorativa prestata in giornata non lavorativa (orario articolato su cinque giornate lavorative).**

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 12,00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Recupero della giornata non lavorativa:	1 giornata di riposo;
Compenso spettante:	4 ore + 1 giornata di riposo;

(4 ore a tariffa feriale diurna, ovvero recupero compensativo pari a 4 ore, + 1 giornata di riposo).

Esempio n. 3: **Attività lavorativa prestata in giornata festiva.**

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 12,00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Recupero della festività:	1 giornata di riposo;

Compenso spettante: 4 ore + 1 giornata di riposo;
(4 ore a tariffa festiva diurna, ovvero recupero compensativo pari a 4 ore, + 1 giornata di riposo).

2. SERVIZI DI GUARDIA E NON E COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Esempio n. 1: **Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata feriale dal lunedì al giovedì.**

Prestazione lavorativa obbligatoria: 8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 18 ore;
Differenza a credito del personale: 10 ore.
Recupero compensativo spettante: 10 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 2: **Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata feriale di venerdì.**

Prestazione lavorativa obbligatoria: 4 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 18 ore;
Differenza a credito del personale: 14 ore.
Recupero compensativo spettante: 14 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 3: **Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata festiva.**

Prestazione lavorativa obbligatoria: 0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 7 ore;
Differenza a credito del personale: 7 ore;
Recupero della festività 1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante: 7 ore + 1 giornata di riposo.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.

Esempio n. 4: **Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata festiva.**

Prestazione lavorativa obbligatoria: 0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa: 8 ore;
Differenza a credito del personale: 8 ore;
Recupero della festività 1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante: 8 ore + 1 giornata di riposo.

Recupero compensativo spettante:	**32 ore**

IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ORE) PIU' MASSIMO TRE GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (24 ORE).

Esempio n. 9: **Servizio continuativo di durata settimanale (es. guardia ai depositi munizioni).**

Prestazione lavorativa obbligatoria:	36 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	168 ore;
Differenza a credito del personale:	132 ore.
Recupero del sabato	1 giornata di riposo
Recupero della festività	1 giornata di riposo
Recupero compensativo spettante:	**132 ore + 2 giornate per recupero del sabato e della domenica.**

IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA PER RECUPERO DELLA FESTIVITA', UNA GIORNATA DI RECUPERO GIORN. NON LAVORATIVA (SABATO), UNA GIORNATA DI RIPOSO PSICOFISICO (da attribuire, quindi, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia), MASSIMO 16 GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (128 ORE) E 4 ORE DI RECUPERO COMPENSATIVO.

Le disposizioni e, quindi, gli esempi relativi ai servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Si ribadisce che per le giornate di riposo, maturate in conseguenza di attività prestata in giornata non lavorativa e festiva, il personale deve essere lasciato a riposo senza possibilità di impiego per 24 ore consecutive.

Il diritto alla giornata di riposo psicofisico (art.9, comma 4, DPR 163/02), da fruire in giornata lavorativa, compete, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia e limitatamente ai servizi pari o superiori alle 24 ore prestati in giornata festiva/non lavorativa.

Per il calcolo delle eccedenze lavorative da recuperare in occasione di servizi non continuativi, di durata inferiore, pari o superiore alle 24 ore, valgono le stesse regole dei servizi continuativi, ovvero il recupero delle festività e delle ore di lavoro prestate in più rispetto a quelle dovute per il giorno in cui si è prestato il servizio.

ALLEGATO G

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.

1. Ripartizione dei volontari in ferma breve.

[1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene così ripartito:

a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione;

b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative e di istruzione;

c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attività operative, anche di particolare intensità o che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.] (2)

(2) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

2. Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.

[1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festività infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3.

2. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.] (3)

(3) Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, con la decorrenza ivi indicata.

6. Festività.

[1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni della L. 22 novembre 1988, n. 516 , e della L. 8 marzo 1989, n. 101.] (4)

(4) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

9. Modalità di impiego.

[1. Le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonché dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.
3. L'attività giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attività dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorché disciplinate dall'orario di servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalità di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attività di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.] (5)
(5) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.

ALLEGATO L

D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (1).

(1) come modificato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197, pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 22, S.G..

1. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.
2. Nell'àmbito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
   a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
   b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
   c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
   d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Volontari in ferma prefissata.

1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonche' gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado e' conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso ne' rimborso spese.

5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e' costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.
6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:
a) servizio;
b) congedo illimitato;
c) congedo assoluto.
7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.».

12-*bis*. Volontari in ferma prefissata in servizio.

1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio effettivo;
b) sospensione precauzionale dal servizio.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.
4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare e' prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.
6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito.
8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

12-*ter*. Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi.

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.
5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.
9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.
10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

12-*quater*. Licenza ordinaria.

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni:
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni:

1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere *a)* e *b)* del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;

c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

6. La licenza ordinaria e' frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.

7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:

a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;

b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*;

c) decesso.

9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.

13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.

14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

12-*quinquies*. Licenza straordinaria.

1. La licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio e' computato entro le seguenti misure massime:
   a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
   b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
   c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
   d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
   e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
   a) se l'infermità dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;
   b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura :
      1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' più dovuta;
      2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' più dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

15. Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma.

1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
   a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;
   b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;
   c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

29. Disposizioni finali.

1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella «A» allegata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nell'àmbito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, può essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'àmbito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo.

30. Modifica e abrogazione di norme.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l'articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.